

**COMMISSIONE MASSIME DI DIRITTO SOCIETARIO DEL CONSIGLIO NOTARILE  
DI ROMA  
MASSIMA 6/2025**

**IMPRESSE SOCIALI – Effetti della pubblicità**  
(approvata il 13 novembre 2025)

*“Le imprese sociali, in qualunque forma costituite, ai sensi del d. lgs. 112/2017 e della l. 104/2024, comprese le società di cui al libro V del codice civile, devono essere iscritte sia nella sezione ordinaria che in quella speciale delle imprese sociali del registro delle imprese.*

*Gli effetti scaturenti dall’iscrizione nella apposita sezione speciale delle imprese sociali, in mancanza di apposita deroga legislativa, sono quelli previsti dall’art. 8, co. 5, della legge 580/1993, secondo cui l’iscrizione in tale sezione speciale ha funzione di certificazione anagrafica di pubblicità notizia. Fermo restando gli effetti derivanti dall’iscrizione nella sezione ordinaria, come chiarito nella massima n. 2 sulle imprese sociali, l’iscrizione nella sezione speciale delle imprese sociali produce quale unico effetto giuridico quello dell’acquisto della relativa “qualifica” ai fini della conseguente applicazione della disciplina di cui al d. lgs. 112/2017”.*

**Motivazione**

Secondo l’art. 5, co. 2, d.lgs. 112, tutte le imprese sociali sono tenute a depositare gli “atti costitutivi, le loro modificazioni e gli altri atti relativi all’impresa [...] entro trenta giorni [...] presso l’ufficio del registro delle imprese [...], per l’iscrizione in apposita sezione”. Questa norma, così come la restante disciplina prevista dal citato d.lgs. 112/2017, non risolve però due questioni fondamentali del sistema pubblicitario delle imprese sociali riguardanti: a) la necessità o meno di una duplice iscrizione di dette imprese tanto nella sezione ordinaria quanto in quella speciale appositamente prevista; b) gli effetti scaturenti dall’avvenuta pubblicità di dette imprese nella specifica sezione speciale loro dedicata. Le due problematiche sopra indicate risultano direttamente connesse tra loro e, per tale ragione, nel prosieguo saranno unitariamente considerate ed esaminate.

Occorre partire dalla differente formulazione delle norme sulla pubblicità per gli enti del terzo settore e per le imprese sociali. Mentre per i primi il codice del terzo settore (il d.lgs. 117/2017) specifica espressamente che l’acquisto di tale qualifica è subordinata, oltre che al possesso di determinati requisiti funzionali e strutturali, all’avvenuta iscrizione nel così detto registro unico nazionale del terzo settore (cfr. l’art. 4, CTS, per il quale “sono enti del terzo settore” gli enti “iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore”), il d.lgs. 112/2017 non fa lo stesso per le imprese sociali (sul punto si veda l’art. 1, d. lgs. 112/2017 che non ripete la formulazione dell’art. 4 del codice del terzo settore). Si potrebbe, allora, ritenere che il deposito per l’iscrizione nel registro delle imprese degli atti costitutivi e/o modificativi delle imprese sociali non costituisca un obbligo derivante dal

perfezionamento della fattispecie “impresa sociale”, la quale si realizzerebbe a prescindere dal rispetto dell’adempimento formale dell’iscrizione nella sezione speciale loro dedicata.

Di contro risulta del tutto ragionevole ritenere che non sia stata questa la volontà di chi ha redatto il testo del d. lgs. 112/2017 e, quindi, ammettere – conformemente a quanto accade nel sistema di pubblicità degli ETS - che l’iscrizione nella sezione speciale delle imprese sociali produca quale unico effetto giuridico quello dell’acquisto della qualifica di impresa sociale ai fini della conseguente applicazione della disciplina di cui al d. lgs. 112/2017.

E’ necessario ora verificare se le imprese sociali siano tenute ad iscriversi solamente nella sezione speciale del registro delle imprese ad esse riservata o invece, come ogni altro soggetto (ente e/o persona fisica) titolare di impresa, anche nella sezione ordinaria del registro delle imprese. La dottrina<sup>1</sup> che si è occupata della questione appare sostanzialmente divisa tra coloro che sostengono la doppia iscrizione e quanti, in ragione degli obiettivi di semplificazione dei procedimenti pubblicitari, ritengono sufficiente la sola iscrizione nell’apposita sezione speciale. Così come già evidenziato dai fautori della tesi della doppia iscrizione, quest’ultima consentirebbe meglio, dal punto di vista operativo, la pubblicità di un acquisto della qualifica di impresa sociale successivo alla costituzione dell’ente, così come l’iscrizione della perdita sopravvenuta della stessa qualifica di impresa sociale. Tali adempimenti pubblicitari, come appare evidente, si risolverebbero semplicemente la prima nell’iscrizione e la seconda nella cancellazione dalla sezione speciale, ferma restando l’iscrizione dell’ente (societario o non societario se esercente attività di impresa) nella sezione ordinaria (analogamente a quanto succede per le start-up innovative e agli incubatori certificati, cfr. art. 25, 16° co., d.l. 18 ottobre 2012, n. 179; e v. l’art. 15, 8° co., d.lgs. 112/2017)<sup>2</sup>. Ma la tesi della doppia iscrizione trova soprattutto conferma con la regola posta dall’art. 8, co. 5, l. 580/1993, per il quale “*l’iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica di pubblicità notizia*”. Deve convenirsi che in assenza di disposizioni derogatorie *sedes materiae* l’iscrizione nella sezione speciale delle imprese sociali ha il valore di una semplice pubblicità-notizia. Da tale conclusione ne discende un’altra: in mancanza dell’iscrizione nella sezione ordinaria, le imprese sociali non

---

<sup>1</sup> Va ricordato che in dottrina ci si è chiesto se l’iscrizione prevista per le imprese sociali dall’art. 5, co. 2, d. lgs. 112/2017, debba ritenersi *aggiuntiva* o *sostitutiva* rispetto a quella in concreto richiesta dalla forma giuridica adottata o dall’attività concretamente esercitata consistente nell’iscrizione nella sezione ordinaria del pubblico registro. Nel primo senso si sono orientati A. CETRA, *Gli enti non societari titolari di impresa*, in *AGE*, 2014, p. 74 e ss.; C. IBBA, *Il registro delle imprese*, in Trattato di diritto privato diretto da G. Iudica e P. Zatti, Milano, 2021, p. 26; per il carattere sostitutivo dell’iscrizione nella sezione speciale si sono pronunciati G. MARASÀ, *L’imprenditore (artt. 2082-2083). Il Codice civile. Commentario*, fondato e già diretto da P. Schlesinger e continuato da F.D. Busnelli e G. Ponzanelli, Milano, 2021, pp. 357 e nota 147; A. FICI, *L’impresa sociale e le altre imprese del terzo settore*, in *AGE*, 2018, p. 26. Da ultimo sulla questione si veda V. DONATIVI, *Registro delle imprese. Obbligo di registrazione*, in Commentario del Codice civile e codici collegati Scialoja-Branca-Galgano, a cura di G. De Nova, Bologna, 2024, p. 730.

<sup>2</sup> Una applicazione di tale impostazione è rinvenibile anche nella Massima di questa Commissione intitolata “società a responsabilità limitata semplificata. Costituzione con socio persona giuridica (art. 2463 bis c.c.)”, consultabile sul sito della Fondazione Anselmo Anselmi Scuola di Notariato e del Consiglio notarile di Roma.

sarebbero ammesse a beneficiare degli effetti dichiarativi di cui all'art. 2193 c.c. ed anche degli effetti costitutivi per l'acquisto della personalità giuridica previsti per le società di capitali ed ora, a seguito della legge 104/2024, per le fondazioni e associazioni imprese sociali. Va altresì tenuto conto che l'iscrizione delle imprese sociali, tanto nella sezione ordinaria quanto in quella speciale loro dedicata, è la prassi attualmente seguita dagli uffici del registro delle imprese delle nostre Camere di Commercio. Da tale prassi, inoltre, emerge come le due iscrizioni avvengono contemporaneamente, ossia senza alcun sfasamento temporale. Questa circostanza elimina, a ben vedere, ogni pericolo di difformità di dati e notizie pubblicizzati nelle due diverse sezioni del registro delle imprese e, in definitiva, non genera incertezza per i terzi che andranno a consultare il pubblico registro.

In base a quanto sopra esposto, l'iscrizione nella sezione speciale deve intendersi valevole ai soli fini dell'acquisizione della qualifica di impresa sociale, mentre tutti gli altri effetti previsti dalle norme sulla pubblicità legale delle imprese discendono dall'iscrizione nella sezione ordinaria. Deve escludersi, pertanto che le due iscrizioni qui proposte, quella nella sezione speciale e quella nella sezione ordinaria, possano entrambe produrre tutti gli effetti rilevanti sul piano civilistico (dichiarativi, costitutivi e sananti). Nello stesso senso si è espressa, su questo specifico punto, la giurisprudenza nell'unica pronuncia – a quanto consta - successiva all'entrata in vigore della riforma sull'impresa sociale. Il Tar Campania, Sez. staccata Salerno, del 13 ottobre 2023<sup>3</sup>, chiamato a giudicare sull'acquisto della qualifica di impresa sociale di una s.r.l., iscritta nella sezione ordinaria del registro delle imprese ma non in quella speciale delle imprese sociali, ha stabilito che la predetta s.r.l. <<con l'iscrizione nel registro delle imprese, assume la struttura e riceve l'applicazione del regime della società di capitali; con l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo (rectius: sezione speciale del registro delle imprese, n.d.r.), assume la struttura e riceve l'applicazione del regime dell'impresa sociale in forma societaria>>.

Infine, non può non condividersi l'esigenza già espressa in dottrina<sup>4</sup> di evitare duplicazioni di oneri per i procedimenti pubblicitari delle imprese sociali, già esplicitata nella legge istitutiva del registro delle imprese ed ancora vincolante sul piano ermeneutico. In considerazione della struttura informatica del registro delle imprese, il legislatore potrebbe eliminare tutte le sezioni speciali attualmente esistenti e ricollegare all'iscrizione nella (sola ed unica) sezione ordinaria del registro delle imprese gli effetti attualmente derivanti dall'iscrizione nelle sezioni speciali.

---

<sup>3</sup>La si può leggere nel sito di *Terzjus*, al seguente indirizzo: <https://terzjus.it/wp-content/uploads/2023/11/TAR-CAMPANIA-2266-2023.pdf>

<sup>4</sup> Cfr. G. MARASÀ, *L'imprenditore (artt. 2082-2083). Il Codice civile. Commentario*, fondato e già diretto da P. Schlesinger e continuato da F.D. Busnelli e G. Ponzanelli, Milano, 2021, pp. 66 s., testo e nt. 147, 357 s.

